



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Protezione civile

Proposta n. 5 del 16/09/2020

Ordinanza n. 2 del 16/09/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 T.U.E.L. POSTICIPO APERTURA SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE AL 28 SETTEMBRE 2020.

II SINDACO

Premesso che

- ✓ in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ✓ in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- ✓ con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- ✓ con D.L. del 30.07.2020 n. 83 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15.10.2020;
- ✓ Con deliberazione della Giunta regionale n.1050 del 2 luglio 2020 la Regione Puglia ha approvato il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il 24.09.2020;

Considerato che

- ✓ La maggior parte degli edifici scolastici situati sul territorio comunale in data 20.09.2020 e 21.09.2020 costituiranno sede di seggio elettorale al fine di consentire ai cittadini di questo Comune di esprimere il proprio voto sul Referendum e sulle consultazioni Regionali e Comunali;
- ✓ Le operazioni di spoglio si estenderanno anche a martedì 22.09.2020 essendo questo Comune interessato anche dalle consultazioni elettorali comunali;

Preso atto

- ✓ che a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sedi di seggio dovranno essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ che dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione sia all'interno che all'esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19;

Preso atto, altresì, che

- ✓ Le procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione si rendono necessarie anche presso gli altri edifici scolastici di proprietà del Comune di Trani presso cui sono stati effettuati gli interventi di adeguamento alle nuove misure di prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria Covid – 19.
- ✓ Le operazioni di sanificazione, disinfestazione, igienizzazione e riorganizzazione degli edifici scolastici necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche;

Letto e fatto proprio l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" ed in particolar modo i commi:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma."

Ritenuto necessario, per le ragioni in premessa indicate, stanti le condizioni di necessità ed urgenza, posticipare l'inizio delle attività didattiche presso ogni edificio scolastico di proprietà dell'Ente comunale;

ORDINA

Per tutte le ragioni in premessa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., che qui si intendono integralmente riportate:

Che le attività didattiche di tutte le scuole delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di proprietà Comunale qui di seguito elencate:

1. I Circolo "De Amicis" – Via N. De Roggiero, 54
1. I Circolo "Dell'Olio" – Via G. Falcone
2. II Circolo "Petronelli" – Via Paolo Emilio
3. II Circolo "Collodi" – Via Imbriani
4. II Circolo "Cezza" – Via Grecia
5. III Circolo "Calcutta" – Via Papa Giovanni XXIII
6. III Circolo "S.I. Ex Papa Giovanni" – Via Grecia
7. III Circolo "G. D'Annunzio" – Via Pedaggio Santa Chiara
8. IV Circolo "Pertini" – Via Pozzo Piano, 72
9. IV Circolo "Montessori" – Via Perone Capano
10. IV Circolo "Beltrani" -Via G. La Pira, 6
11. IV Circolo "Fabiano" – Via Tolomeo
12. Scuola Media "Baldassarre" – Piazza Dante Alighieri
13. Scuola Media "G. Rocca" – Via Tasselgardo
14. Scuola Media "G.Bovio" – Corso M.R. Imbriani, 231

avranno inizio in data 28.09.2020 anziché il 24.09.2020.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Trani.

La trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della BAT;
- alla Presidenza della Regione Puglia;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla ASLBAT (relativamente al servizio di Igiene Pubblica)
- a tutte le FF.OO presenti sul territorio locale;
- all'AMET ed AMIU per quanto di loro rispettiva competenza
- all'Ufficio Gabinetto per la divulgazione agli organi di stampa locale;
- ai servizi comunali competenti per gli adempimenti conseguenziali.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, davanti al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (Legge 1034/1971) dalla stessa data.

A norma dell' art. 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento è il Comando di Polizia Locale Servizio Protezione Civile.

Trani li 16/09/2020

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423